



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO
Seconda Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati

Dott. Italo Federici	- Presidente
Dott. Raffaele Viglione	- Giudice
Dott. Giuseppe De Francesca	- Giudice rel.

all'esito della riserva assunta dal giudice delegato all'udienza del 14.4.25;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 20-1/2025 r.g. p.u.

promosso da

Casula Carmela, con l'avv. Guglielmo De Feis del Foro di Taranto

nei confronti di

ASEM s.r.l. (p.iva 02249630738) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
corrente in Taranto, via Molise 9, non costituita

Letto il ricorso a mezzo del quale Casula Carmela, in virtù del documentato credito di lavoro assistito da titolo giudiziale, ha domandato la apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della società Asem s.r.l.;

preso atto che la debitrice, pur ritualmente convocata come da ricevuta telematica di accettazione in atti del 18.2.25, non ha inteso comparire;

esaminati i documenti prodotti dalle parti e le risultanze delle informative acquisite in istruttoria;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la debitrice ha il centro principale degli interessi – per la persona giuridica coincidente, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. c) ccii, con la sede legale risultante dal registro delle imprese – nel relativo circondario;

rilevato, in primo luogo, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria fallimentare è superiore alla soglia di € 30.000 di cui all'art. 49, co.5,



ccii, a tal fine tenuto conto, oltre che del credito vantato dalla ricorrente (pari ad € 5.587,76), dei debiti erariali scaduti documentati (€ 774.567,12);

rilevato, dalla documentazione allegata al ricorso e da quella acquisita, che il debitore, ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 ccii, può dirsi assoggettabile alla disciplina sui procedimenti concorsuali e che ricorrono con plausibile evidenza i presupposti per la liquidazione giudiziale, trattandosi di imprenditore commerciale (che nella specie esercita l'attività di collaudo, commercio e manutenzione di apparecchiature elettromedicali cliniche ed ospedaliere) il quale non ha fornito la prova – su di esso incombente – del congiunto possesso dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) ccii, né ha prodotto i bilanci – relativi agli ultimi tre esercizi – i quali, pur non assurgendo, come è noto, a prova legale, costituiscono pur sempre la base documentale imprescindibile e privilegiata al fine di chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa in vista della dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti dimensionali che il debitore ha l'onere di allegare al fine di sottrarsi alla liquidazione giudiziale; con la conseguenza che la mancata produzione dei bilanci non può che risolversi in danno del debitore medesimo (cfr., per tutte, Cass., 5 maggio 2009, n. 11309), a meno che la prova del mancato congiunto possesso dei detti requisiti non venga da costui offerta a mezzo di strumenti probatori alternativi ovvero non possa essere desunta da altrettanto significativi indici e fatti esteriori (Cass. 19 gennaio 2021, n. 11747; Cass. 27 settembre 2019, n. 24138);

rilevato a tale riguardo che, nella specie, se per un verso nessuna prova la debitrice ha inteso offrire restando contumace, per altro verso gli indici esteriori emersi all'esito dell'istruttoria e delle acquisizioni documentali consentono di escludere con sicurezza il mancato raggiungimento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2 co.1, lett. d) ccii, ove si consideri a tale preciso riguardo che, a tacere dagli indici presuntivi ritraibili dai valori di attivo, ricavi e passivo risultanti dai bilanci depositati (l'ultimo nel 2019) poiché tutti di gran lunga superiori alle dette soglie, la dimensione minore dell'impresa risulta esclusa di per sé sola dall'ingente debito erariale, accertato per oltre € 770.000;

richiamato poi, quanto alla nozione ed alla prova della insolvenza, il pacifico intendimento secondo cui un tale stato, per le società che non siano in liquidazione, va desunto non già e solo dal mero rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità, per l'impresa, di continuare ad operare proficuamente sul mercato, tale da tradursi in una situazione d'impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (cfr. Cass., sez. I, ord., 3 marzo 2022, n. 7087, nonché Cass., ord., 19 maggio 2020, n. 9151);

osservato, a tal fine, che l'evidenza e la prova di tale requisito, ed in particolare della sopravvenuta incapacità, per la debitrice, di continuare ad operare proficuamente sul mercato al fine di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, appare offerta da significativi indici, tutti desumibili dalla documentazione in atti e costituiti, in particolare: *i)* dallo stato di apparente inattività della società, risultante dalle ultime dichiarazioni dei redditi che (oltre alle perdite) danno conto, a partire dal 2022, della totale assenza di operazioni imponibili (o quantomeno da allora non più dichiarate, come si evince dalle dichiarazioni iva e di reddito in atti); *ii)* dalla irreperibilità della debitrice presso la sede legale; *iii)* dall'esito negativo delle azioni esecutive invano intraprese dal creditore ricorrente; *iv)* dalla assenza, pertanto, di una plausibile manifesta possibilità di continuità e, con essa, di ogni capacità di soddisfacimento dei debiti che nell'ultimo bilancio (2019) risultavano già iscritti per € 767.574 nei confronti di erario, banche, fornitori, tali dunque da lasciar desumere, unitamente alle perdite ed alla misura negativa del patrimonio netto già allora rappresentati nella nota integrativa, lo stato di decozione;



considerato, pertanto, che possano dirsi accertati tutti i presupposti di cui all'art. 121 ccii, e quindi integrata la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

tenuto conto, ai fini della nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 ccii;

visti gli artt. 49 e 121 ccii,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **ASEM s.r.l.** (p.iva 02249630738), corrente in Taranto alla via Molise n. 9, in persona del legale rappresentante Paolo Parisi (c.f. PRSPLA60M15L049F, residente in Taranto via Fiume n. 35;

nomina

il dott. Giuseppe De Francesca Giudice Delegato per la procedura;

nomina

quale Curatore l'avv. Andrea Greco, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a dichiarare, nell'occasione: *i)* di essere in possesso dei predetti requisiti *ex* artt. 356 e 358 ccii; *ii)* di essere in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 ccii e di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali ed organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione; *iii)* di aver preso visione del "*Protocollo di intesa dei profili organizzativi delle attività della Sezione Fallimentare del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa*" pubblicato sul sito web del Tribunale di Taranto;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

invita

il curatore a:

- provvedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, ai sensi dell'art. 193 ccii, previa ricognizione anche informale e con qualunque mezzo o strumento sia pure fotografico, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sedi principali, secondarie, locali a qualunque titolo



utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale in cancelleria nei dieci giorni successivi;

- procedere alla redazione dell'inventario nel più breve termine possibile, ai sensi dell'art. 195 ss., ccii;
- predisporre il programma di liquidazione a termini dell'art. 213 ccii, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre 150 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con l'avviso che il mancato rispetto del predetto termine di 150 giorni senza giustificato motivo costituisce, in virtù di quanto previsto dal comma 1, giusta causa di revoca del curatore;
- presentare al Giudice Delegato, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, l'informativa di cui all'art. 130, co. 1, ccii, nonché, entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, o nel termine di 180 giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione per il caso in cui l'accertamento del passivo non abbia luogo, la relazione particolareggiata prevista dall'art. 130 co. 4 e 5 ccii;
- presentare al giudice delegato entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 130 co. 9 ccii accompagnato dal conto della sua gestione;
- osservare gli oneri informativi nei confronti della Procura della Repubblica sì come precisati dal richiamato Protocollo;
- comunicare al Giudice Delegato, entro il più breve tempo possibile, il nominativo dei creditori che hanno dichiarato di essere disponibili ad assumere l'incarico di membro del comitato dei creditori, al fine di permetterne la nomina ai sensi dell'art. 138 ccii;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 ccii;

stabilisce

il giorno **13 ottobre 2025, ore 12:00**, per l'udienza in cui dovrà procedersi all'esame dello stato passivo, dinanzi al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 ccii mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta



presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, ccii;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30.5.02 n. 115;

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al creditore ricorrente ed al Pubblico Ministero istante, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, ccii.

Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 14.5.25.

Il Giudice est.
Giuseppe De Francesca

Il Presidente
Italo Federici

